

R.G.L. 3225/2017

All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza con motivazioni contestuali, contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. Corrado Croci ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n.  
promossa da:

R.G.L.

;, rappresentato e difeso dall'avv.

D'AMICO LAURA, elettivamente domiciliato in

**RICORRENTE**

**CONTRO**

I.N.A.I.L., rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANINO CRISTINA, elettivamente domiciliato in CORSO G. FERRARIS 1 10137 TORINO

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** Prestazione: Indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

, vedova di , deceduto il 25.10.1988 per carcinoma polmonare e che in vita aveva lavorato nello stabilimento di Alpignano della FEDERAL MOGUL OPERATIONS ITALY s.r.l. come responsabile degli impianti di fonderia della ghisa tra il 1959 e la data del decesso, agisce per il riconoscimento dall'INAIL della rendita pensionistica ai superstiti, considerato che la patologia per cui è morto il marito è tra quelle tabellate, in relazione all'attività lavorativa svolta, in base all'art. 4 del D.P.R. 1124/65.



Ha preliminarmente eccepito l'INAIL la prescrizione triennale ex art. 112 d.p.r. 1124/65, in ragione del fatto che la vedova dell'assicurato ha presentato domanda solo in data 7.2.2014, a distanza di quasi ventisei anni dalla morte del marito, e che nel periodo precedente ella avrebbe da tempo avuto contezza dell'origine professionale della patologia, e sarebbe quindi stata in grado di avanzare per tempo domanda giudiziale per le prestazioni assicurative.

L'eccezione non pare fondata.

1. - L'art. 112, 1° co., d.p.r. 1124/65 prevede che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortuni o per malattie professionali si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.

La nozione di "manifestazione della malattia professionale", che individua il dies a quo di decorrenza della prescrizione, viene costantemente intesa (ex multis, Cass. 1822/2013) come oggettiva possibilità per l'assicurato (o per l'avente diritto) di conoscere la malattia stessa e la sua origine professionale, ossia postula una condizione di obiettiva conoscibilità, oltre che della patologia, del nesso eziologico che la ricollega causalmente all'attività lavorativa svolta.

Ora, la vedova dell'assicurato, deceduto prima della collocazione in quiescenza, non avrebbe avuto a disposizione dei dati sicuri o quanto meno ragionevolmente certi sulla origine professionale del cancro al polmone che ha ucciso suo marito: sia perché non frequentava direttamente l'ambiente di lavoro, sia perché nessuno l'avrebbe resa edotta – se non dopo le iniziative da ultimo intraprese dal rappresentante sindacale nel 2013 con la richiesta di intervento per la bonifica del sito della fabbrica di Alpignano – del rischio che la costante esposizione ai fumi dell'acciaieria avrebbe prodotto per la salute del coniuge; la circostanza che si sapesse che i fumi e le polveri dell'acciaieria si disperdevano nell'ambiente circostante, con danni per la vegetazione e per le stesse attività che si svolgevano nella zona, nonché il fatto di dover lavare settimanalmente gli indumenti del marito, lordi di polveri, non sono elementi sufficienti, per un soggetto come la ricorrente privo di nozioni mediche o medico-scientifiche, da renderle oggettivamente conoscibile,



con ragionevole sicurezza, la causa professionale del carcinoma che aveva condotto a morte il coniuge, trattandosi di informazioni assolutamente equivocate o lacunose, in rapporto al grado di cultura ed alle conoscenze del soggetto interessato, per renderle evidente od oggettivamente percepibile l'origine professionale della malattia.

E' pertanto del tutto verosimile che la ricorrente abbia avuto piena contezza del suo diritto a richiedere l'indennità ora rivendicata solo dopo aver parlato con il ' a seguito di alcuni suoi articoli di giornale, nel 2013, in tempo, dunque, per ritenere tempestiva la domanda per la rendita presentata nel febbraio 2014; o comunque non vi sono motivi per ritenere che la obiettiva conoscibilità della natura professionale del tumore al polmone di cui era morto il marito dovesse retrodatarsi ad un periodo anteriore al 2013 od anteriore al triennio dalla data di introduzione del presente giudizio.

2. – Respinta come sopra l'eccezione preliminare di prescrizione, la domanda per la rendita ai superstiti deve essere accolta, essendo il nesso di causalità presunto in quanto la patologia per cui è deceduto il una patologia tabellata in relazione al lavoro in fonderia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l'INAIL con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato 12.05.2017:

- a) condanna l'INAIL alla corresponsione della rendita ai superstiti, con decorrenza ed interessi come di legge;
- b) condanna l'INAIL alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.000, oltre IVA, CPA, e rimb. forfet. come per legge;
- c) distrae le spese, liquidate come sopra, a favore del legale della ricorrente.

Torino, 16 febbraio 2018

Il Giudice  
dott. Corrado Croci



